



La natura W ! - Onlus

Organizzazione non lucrativa di utilità sociale
Sede: via Giovio 14a – 22075 Lurate Caccivio (Co)
C.F. 95125180133

pec: lanaturaw@pec.it

e-mail: lanaturaw@gmail.com

Spett.le Provincia di Como

Autorità Proponente
Presidente Fiorenzo Bongiasca
protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it

Autorità Procedente
Dott. Davide Semplici
davide.semplici@provincia.como.it

Autorità Competente
Arch. Daniele Bianchi
daniele.bianchi@provincia.como.it

Dott.ssa Paola Bassoli
paola.bassoli@provincia.como.it

Settore Ecologia e Ambiente
Dott.ssa Eva Cariboni
eva.cariboni@provincia.como.it

Spett.le Regione Lombardia

presidenza@pec.regione.lombardia.it

Regione Lombardia U.T.R. Insubria
Dott. Luca Corti

Responsabile U.O. Foreste AFCP
insubriaregione@pec.regione.lombardia.it

Regione Lombardia D.G. Territorio e Protezione Civile
Dott.ssa Lucia Sonia Paolini
Struttura Giuridico per il territorio e VAS
territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it

Regione Lombardia D.G. Ambiente e Clima
Dott. Elisabetta Confalonieri
U.O. Economia circolare, usi della materia e bonifiche
ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it

Procura della Repubblica

prot.procura.como@giustiziacert.it

Oggetto:

Provincia di Como. Procedimento di VAS (integrata con la VIC) del nuovo piano delle attività estrattive di cava ai sensi della L.R. 14/1998 - **contributi/suggerimenti/osservazioni**.
Contributo ambito C19/g3/CO – cava Baragiola

La nostra Associazione si è occupata in modo approfondito e costante delle problematiche connesse alla **Cava Baragiola di Olgiate Comasco** e desidera fornire alla Provincia il suo apporto di conoscenze per contribuire alla buona stesura del nuovo Piano Cave.

1) Il Documento di Scoping presentato in Conferenza dei Servizi il 9 giugno u.s. (nonché le Linee Guida approvate dal Consiglio Provinciale il 28 luglio 2020 con delibera n. 19) omettono di indicare la cava Rg3 - "Cava Baragiola" di Olgiate Comasco tra le cave attive di sabbia e ghiaia.

→ La cava Baragiola è tuttora una **cava**, o meglio una cava attiva dove non si svolgono attività.¹

Nel portale "Open Data" di Regione Lombardia la cava Baragiola-C19/g3/CO è infatti tuttora classificata come **cava attiva**.

PROVIN	COMUNE	SIGLA	SETTOR	MATER	TIPO_C	TIPO_C	INIZIO	VINCOLI	TIPO_RECUPER	PREVISTO
CO	BULGAROGROSSO	C13/g13/CO	Sabbia e g	Sabbia e g	A cielo ap	Terrazzo	Posteriore al 1998	Paesaggistico - ambientale, Agricolo		
CO	CASNATE CON BERNATE	C17/g15/CO	Sabbia e g	Sabbia e g	A cielo ap	Terrazzo	Posteriore al 1998	--	Agricolo, Naturalistico	
CO	CASSINA RIZZARDI	C20/g11/CO	Sabbia e g	Sabbia e g	A cielo ap	Terrazzo	Posteriore al 1998	--	Agricolo, Insediativo, Naturalistico	
CO	CASSINA RIZZARDI	C21/g11/CO	Sabbia e g	Sabbia e g	A cielo ap	Terrazzo	Posteriore al 1998	--	--	
CO	CUCCIAGO	C06/g1/CO	Sabbia e g	Sabbia e g	A cielo ap	Terrazzo	Antecedente il 1982	Idrogeologico, Paesaggistico	Naturalistico, Naturalistico	
CO	FAGGETO LARIO	C08/o1/CO	Pietre orn.	Calcare (a	A cielo ap	Base vers	Posteriore al 1998	Idrogeologico, Paesaggistico	Naturalistico, Naturalistico	
CO	FALOPPIO	C03/g2/CO	Sabbia e g	Sabbia e g	A cielo ap	Terrazzo	Posteriore al 1982	Paesaggistico - ambientale	Naturalistico	
CO	FALOPPIO	C04/g5/CO	Sabbia e g	Sabbia e g	A cielo ap	Terrazzo	Antecedente il 1982	Paesaggistico - ambientale	Naturalistico	
CO	FALOPPIO, PARE	C15/g4/CO	Sabbia e g	Sabbia e g	A cielo ap	Terrazzo	Posteriore al 1998	Paesaggistico - ambientale, Agricolo	Naturalistico, Ricreativo	
CO	FINO MORNASCO	C14/g14/CO	Sabbia e g	Sabbia e g	A cielo ap	Terrazzo	Posteriore al 1998	Paesaggistico - ambientale, Agricolo		
CO	FINO MORNASCO	C12/g5/CO	Sabbia e g	Sabbia e g	A cielo ap	Terrazzo	Posteriore al 1998	Paesaggistico - ambientale	Naturalistico, Ricreativo	
CO	GRANDATE	C18/g3/CO	Sabbia e g	Sabbia e g	A cielo ap	Terrazzo	Posteriore al 1998	Paesaggistico - ambientale	Agricolo, Naturalistico	
CO	LANZO D'INTELLVI	C02/g6/CO	Sabbia e g	Sabbia e g	A cielo ap	Base vers	Antecedente il 1982	Salvaguardia acque per uso	Naturalistico	
CO	OLGIATE COMASCO	C19/g3/CO	Sabbia e g	Sabbia e g	A cielo ap	Terrazzo	Posteriore al 1998	Paesaggistico - ambientale	Naturalistico, Produttivo, Ricreativo	
CO	PARE	C05/g4/CO	Sabbia e g	Sabbia e g	A cielo ap	Terrazzo	Antecedente il 1982	Paesaggistico - ambientale, Agricolo, Agricolo	Naturalistico, Natural	
CO	PORLEZZA	C01/g7/CO	Sabbia e g	Sabbia e g	A cielo ap	Terrazzo	Antecedente il 1982	Paesaggistico - ambientale	Agricolo, Ricreativo	
CO	VILLA GUARDIA	C16/g2/CO	Sabbia e g	Sabbia e g	A cielo ap	Terrazzo	Posteriore al 1998	Salvaguardia acque per uso	Agricolo, Naturalistico, Ricreativo	

La cava Baragiola è soggetta alle norme del vigente Piano Cave approvato nel 2014 e, come le altre cave stralciate a seguito di istruttoria regionale, può operare sulla base dell'autorizzazione 2006 in quanto le "attività estrattive già operanti proseguono comunque i lavori sulla base delle autorizzazioni già rilasciate".²

Si ricorda che la cava Baragiola, regolarmente inclusa nel Piano Cave 2003 come cava di recupero, a norma della L.R. 14/1998 ottenne l'autorizzazione per un residuo di escavazione³ con la finalità di eseguire in contemporanea il recupero ambientale mediante riporto di 653.500 mc.

¹ Non si svolgono attività a causa dei provvedimenti sospensivi delle attività assunti da Comune di Olgiate Comasco e Provincia di Como a seguito di gravi abusi commessi nell'area di cava - abusi e provvedimenti confermati da sentenza del TAR n. 162/2012

² Piano Cave della Provincia di Como approvato dal consiglio regionale lombardo il 14/10/2014

³ Autorizzati in escavazione 28.500 mc

Si potrebbe obiettare che la cava Baragiola in realtà non è "attiva", ma va precisato che la sua attuale non attività deriva dal fatto che le **attività sono state e sono tuttora sospese** per effetto di Provvedimenti⁴ emessi a norma dell'art. 20 della L.R. 14/98 e confermati da sentenza n. 162/2012 del Tar Lombardia.

Vi furono infatti commessi gravi abusi e riscontrate inadempienze delle prescrizioni autorizzative e paesaggistiche⁵ a seguito dei quali il Comune di Olgiate Comasco e la Provincia di Como hanno emesso provvedimenti di sospensione attività imponendo l'obbligo di rimessa in pristino⁶.

Nella Rg3 il **recupero** di cui alla relativa autorizzazione n. 43/A/ECO prot. 57017 del 7/12/2006, non è stato effettuato e le **garanzie patrimoniali** non sono state svincolate. La Cava Rg3 ha i requisiti per essere inclusa nell'elenco citato.

→ Nella cava Baragiola il recupero ambientale autorizzato dalla Provincia nel 2006 non è mai avvenuto.

→ Il ripristino intimato con i provvedimenti disciplinari non è mai neppure iniziato, mai sono state emesse le dovute diffide, mai il Comune ha provveduto all'esecuzione d'ufficio delle opere di ripristino in vece e a spese del soggetto inadempiente.

→ Le norme di cui agli artt. 18, 19, 20, 21 della L.R. 14/98 sono state applicate solo in parte. Il Comune di Olgiate Comasco non ha disposto atti dovuti e conseguenti ai Provvedimenti disciplinari assunti.

Rilevando che, nel Documento di Scoping e nella Delibera di C.P. n. 19/2020, la Cava Baragiola non è presente nell'elenco delle cave di recupero esistenti in provincia di Como, chiediamo

che nel **Rapporto Ambientale** si espliciti la **motivazione** per la quale essa non è più considerata una cava, la **data** in cui è cambiata la sua classificazione e quali **provvedimenti o norme** ne legittimano il cambio di classificazione.

2) Si riportano gli avvenimenti più salienti che riguardano la Rg3 e di seguito se ne analizzano nel dettaglio alcuni aspetti.

07.12.2006 autorizzazione n. prot. 17/43/A/ECO per residuo escavazione e progetto di recupero

27.08.2009 provvedimento di sospensione attività per abusi commessi

17.01.2012 sentenza del TAR Lombardia

22.05.2015 istanza di Variante al Recupero presentata da Cava Baragiola Srl

La relativa pratica fu affidata dall'Amministrazione Comunale di Olgiate Comasco al **S.U.A.P.**, Sportello Unico Attività Produttive.

⁴ Ordinanza comunale n. 76 del 8/8/2009 e Provvedimento Dirigenziale n. 91/A/ECO del 27/8/2009

⁵ Le prescrizioni riguardavano tra l'altro anche aree umide di pregio - nell'area è scomparso un preesistente laghetto con superficie di circa 7.000 mq

⁶ La ripresa delle attività veniva subordinata al ripristino delle aree

Il S.U.A.P. istruì la pratica n. 06.03/000419, "*tesa a ottenere un **permesso di costruire** e autorizzazione paesaggistica per lavori su beni tutelati dal D.Lgs. 42/2006*" ricadenti su un'area di 19.700 mq (la superficie dell'area di cava è di circa 90.000 mq N.d.R.). Venne convocata una Conferenza dei Servizi ai sensi del **D.P.R. 160/2010**.

La nostra Associazione presentò un documento contenente dettagliate **osservazioni** analitiche sui numerosi aspetti connessi al *progetto* presentato da cava Baragiola Srl evidenziandone con chiarezza le criticità.⁷ Ogni aspetto esaminato fu ampiamente documentato e corredato di **58 allegati documentali**.

Fu convocato un Tavolo tecnico⁸, durante il quale i Tecnici consultati espressero considerazioni e proposte e a seguire venne avviata la procedura per la **Verifica di Assoggettabilità a VAS sul "*progetto* teso a ottenere l'autorizzazione per il recupero ambientale dell'area ex Cava Baragiola mediante rimodellamento morfologico e recupero biovegetativo"**, stavolta comprendendovi l'intera superficie di 90.000 mq della cava.

Il *progetto*, alquanto **difforme da quanto regolarmente autorizzato** nel 2006, consiste nel deposito di 835.000 mc di inerti oltre ai quantitativi già abusivamente immessi in precedenza. Il *progetto*, tra l'altro, prevede la definitiva eliminazione dell'area umida di pregio e dell'esteso laghetto preesistenti dei quali era prescritta la conservazione, oltre alla costruzione di due colline artificiali che si innalzano per 25 metri oltre il piano campagna.

Il Comune intraprese tale iter *sui generis* col presupposto che la cava fosse ricaduta sotto la propria competenza, probabilmente "ignorando" le norme della L.R. 14/1998 e considerando il riempimento di cava come se si trattasse di una semplice attività produttiva, al pari di un deposito edile, di un laboratorio dentistico, di una carrozzeria...

→ L'istanza presentata da Cava Baragiola srl chiedeva di autorizzare una **Variante⁹ al progetto di recupero ambientale** della cava Rg3.

→ Il procedimento però fu assegnato al S.U.A.P. come se si trattasse di **attività produttiva** soggetta alla normativa del DPR 160/2010 atta a fruire delle **varianti di PGT con procedura "semplificata"**.

L'iter procedurale seguito non pare né pertinente al caso né corretto dal punto di vista giuridico amministrativo. Il riempimento di una cava con superficie di 90000 mq con il conferimento di circa 1.500.000 mc di inerti, comprensivi di quelli già precedentemente autorizzati nel 2006 e quelli previsti dal nuovo progetto, non può essere considerato alla stregua di un semplice deposito di materiali edili.

Chiediamo

pertanto che le Autorità coinvolte nell'attuale procedimento tengano conto e valutino in modo approfondito quanto avvenuto.

⁷ Trasmesso agli Enti tramite PEC il 10/1/2017 e il 18/2/2017

⁸ Tavolo tecnico convocato il 10 gennaio 2017 ai sensi del DPR 160/2010 - allegato alla presente

⁹ Istanza presentata il 22 maggio 2015 - allegata alla presente

3) La Rg3, negli Atti approvati dall'Amministrazione Comunale di Olgiate Comasco, viene considerata in modo differente a seconda delle contingenze.

In alcuni documenti l'ambito è ritenuto una "cava" e si evoca la sua **presenza nel Piano cave**. Ad esempio, sia nella convenzione tra Comune e Cava Baragiola Srl approvata nel 2016 sia nelle Norme Tecniche del PGT si richiama espressamente la L.R. 14/1998.

In altri documenti invece la Rg3 è considerata **esclusa dalla normativa del Piano Cave**. Ad esempio, nei decreti emanati dal S.U.A.P. e negli atti relativi e conseguenti alla richiesta di Permesso di costruire non viene mai richiamata la L.R. 14/1998 e la cava viene trattata come se fosse un'area di competenza comunale.

Come in un gioco di prestigio, la cava di recupero RG3 "scompare" all'improvviso¹⁰ dalla pianificazione corrispondente al suo stato (Piano Cave) e riapparve "sotto mentite spoglie" per essere trattata in ambito comunale dallo Sportello Unico Attività Produttive.

Chiediamo

che nel Rapporto Ambientale, all'interno della procedura di VAS e nel nuovo Piano Cave si dia **evidenza pubblica** della situazione della Cava RG3 nonché, se confermati, dei provvedimenti e delle norme che ne hanno consentito l'esclusione dalla normativa specifica del Piano Cave.

4) Nel corso dell'iter istruttorio finalizzato a consentire una Variante Suap dello strumento urbanistico¹¹, nonostante le comunicazioni di Regione Lombardia fornissero indicazioni diverse¹² venne intrapresa la procedura di **Verifica di assoggettabilità alla VAS del progetto**, che sfociò in un decreto di **Assoggettabilità**¹³.

Le Conferenze di Servizio¹⁴ evidenziarono gravi problematiche connesse al *progetto* e si determinò l'emissione di un **Preavviso di parere motivato negativo**¹⁵ (7 giugno 2019). La Cava Baragiola Srl presentò Rapporti Ambientali e altri documenti contenenti palesi errori e dichiarazioni di dubbia veridicità, inoltrò un ricorso al Capo dello Stato e poi lo "ritrattò".

Si pervenne infine (16 gennaio 2020) ad un **Decreto motivato positivo con prescrizioni**.¹⁶

→ Il percorso amministrativo descritto suscita seri dubbi sulla correttezza delle procedure intraprese.

Si ritiene che la **procedura di VAS sul progetto** sia procedura non pertinente e illegittima, per la quale sorgono **dubbi circa la sua legalità**.

Chiediamo

¹⁰ tra il 2016 e il 2017

¹¹ Delibera di Giunta Comunale del 6/2/2017 - convocazione Conferenza dei Servizi fissata il 10/3/2017, poi rinviata al 4 maggio 2017

¹² Comunicazioni Regione Lombardia U.O. Tutela Ambientale e Regione Lombardia Insubria - allegate alla presente

¹³ Decreto prot. 13666 del 20/6/2017 e verbale della seduta del 4 maggio 2017 allegati alla presente - I pareri degli Enti competenti sono a disposizione

¹⁴ CdS del 4 maggio 2017 e del 11 aprile 2019

¹⁵ Decreto prot. 14919 del 7 giugno 2019 - allegato alla presente

¹⁶ Decreto prot. 1269 del 16/1/2020

che nel Rapporto Ambientale si dia evidenza pubblica dei provvedimenti e delle norme che hanno consentito tale procedura.

5) La Variante S.U.A.P. intrapresa ai sensi DPR 160/2010, qualora portata a termine, andrebbe a modificare le norme dello **Strumento urbanistico** del Comune di Olgiate Comasco¹⁷ relative all'ambito a normativa speciale AS3.

Si riporta integralmente la norma vigente:

Ambito AS3

Coincide con l'area dell'ex cava Baragiola; la previsione edificatoria residenziale riconosciuta in mc 5.000 (con la relativa pertinenza fondiaria), è subordinata alla conclusione delle opere di recupero ambientale autorizzate dalla Provincia nel 2006, sulla base delle quali una superficie di circa mq 74.000, restituita a verde ecologico ambientale, conforme all'art. 11 NTA del P.T.C.P., dovrà connotarsi come interesse pubblico, tramite l'approvazione di Piano Attuativo a mente del precedente art. 14.

Attualmente il Piano di Governo del Territorio nelle N.T.A. art. 18.6 prevede *"l'edificazione residenziale di 5000 mc"* nell'area della cava Baragiola *"a conclusione delle opere di recupero ambientale come previste dall'autorizzazione provinciale nel 2006"*.

→ Il progetto autorizzato nel 2006 non prevedeva insediamenti residenziali.

Il **PGT del comune di Olgiate Comasco** risultava già **irregolare** fin dal momento della sua approvazione nel 2014. Il Comune, dando seguito all'istanza di Cava Baragiola Srl tramite la procedura descritta, ha palesato l'intenzione di compiere un'ulteriore irregolarità.

La "prassi" applicata per gestire il recupero della cava RG3, regolarmente inclusa nel Piano Cave 2003 e tutt'ora operante ai sensi del Piano Cave 2014, predetermina la trasformazione di un ambito di cava in area residenziale.

Tale destinazione è ben diversa rispetto a quanto previsto nel progetto originario autorizzato.

Ad Enti ed Autorità chiediamo

-di conoscere i provvedimenti e le norme che consentono una **Variante ai sensi del DPR 160/2010 inerente a un ambito di cava;**

-se e da quali norme è consentito che lo strumento urbanistico comunale prevalga su **norme sovraordinate.**

6) Il Comune di Olgiate Comasco ha sottoscritto con Cava Baragiola Srl una **"nuova" convenzione**¹⁸ ai sensi della L.R. 14/98 finalizzata a modificare profondamente la convenzione precedente regolarmente stipulata e connessa all'autorizzazione provinciale rilasciata nel 2006.

→ La **"nuova"** convenzione¹⁹, contraddicendo nel contenuto i requisiti che la stessa legge ivi richiamata richiede e regola, pare assumere la veste di una **"sanatoria"** che:

- "annulla" le **prescrizioni** dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia senza peraltro che ne sia stata mai convalidata la regolare conclusione;

¹⁷ P.G.T. approvato dal Consiglio Comunale il 24/2/2014

¹⁸ Convenzione approvata dal Consiglio Comunale di Olgiate Comasco il 19 febbraio 2016

¹⁹ La convenzione del 2006 e la convenzione del 2016 sono a disposizione per il loro confronto

- "condona" ogni **abuso** commesso dalla ditta, anzi la **premia** concedendole benefici e vantaggi in termini di enorme maggiorazione dei quantitativi di materiale da conferire, di riduzione delle superficie da restituire alla fruizione pubblica, di concessione di maggior tempo a disposizione per le opere...;
- "elimina" l'obbligo di **ripristino**;
- "estingue" gli **illeciti** commessi da Cava Baragiola Srl e le **omissioni** di atti d'ufficio da parte del Comune;
- "concede" il deposito di un quantitativo quasi **triplo di inerti** rispetto ai volumi concessi dall'autorizzazione provinciale e l'installazione di un **impianto di trattamento**, aprendo di fatto un ulteriore elemento critico del progetto per emissioni foniche e polverose.

La convenzione 2016, per i motivi espressi, pare illegittima e probabilmente annullabile. Ad Enti e Autorità

chiediamo

- se una semplice convenzione può superare norme di legge.
- se la convenzione citata può avere potere di revoca dei provvedimenti sanzionatori emessi nel 2009
- se tale convenzione può avere potere di revocare l'obbligo di ripristino.
- se la convenzione può legalizzare la non ottemperanza di una sentenza del Tar.
- se la convenzione del 2016 può sostituire quella precedente stipulata a norma della legge 14/98.
- se la convenzione può annullare l'autorizzazione provinciale emessa nel 2006 ed i conseguenti effetti.

Auspichiamo

che, nella procedura di VAS attualmente in corso, le Valutazioni vengano svolte correttamente nel rispetto della legge e con la dovuta trasparenza, tenendo conto non solo degli aspetti ambientali diretti ma anche degli aspetti amministrativi e giuridici che necessariamente condizionano gli impatti derivanti dagli ambiti estrattivi.

Auspichiamo

altresì che gli interessi privati non siano privilegiati a discapito dell'interesse pubblico e che si tengano nel dovuto conto la tutela dell'ambiente, il benessere delle persone e la **legalità**.

Nella certezza che gli Amministratori, i Tecnici, i Responsabili, le Autorità Pubbliche deputate ad effettuare Valutazioni Ambientali tengano sempre conto e rispettino

- la tutela dell'ambiente quale interesse pubblico
- le disposizioni contenute nei Piani sovraordinati
- la cogenza di tali disposizioni che non consentono la trasformazione urbanistica degli ambiti di cava inseriti nel Piano in siti industriali e produttivi
- il corretto recupero degli ambiti di cava

con l'auspicio che venga attentamente ponderato un equo bilanciamento tra gli interessi pubblici (precauzione, prevenzione, tutela dell'ambiente-biodiversità ed ecosistema, tutela della salute) e gli interessi privati (riscontri economici o speculativi...)

evidenziamo

che lo sfruttamento del territorio all'interno della cava di recupero RG3 è già stato fatto per decenni tramite le attività estrattive pregresse e quindi l'operatore economico ne ha già incassato i guadagni.

E' ora il momento di compensare la parte economica con la tutela ambientale e l'interesse collettivo, così che si possa realizzare un vero equilibrio di valore.

Riteniamo essenziale che il Rapporto Ambientale e conseguentemente il nuovo piano cave tengano conto della situazione della RG3, per la quale il Comune di Olgiate Comasco ha intrapreso **iter e progetti notevolmente diversi da quanto** previsto, programmato e regolarmente **autorizzato** nel 2006 ai sensi della L.R. 14/98.

Tenuto conto dell'assenza della cava Baragiola all'interno del Documento di Scoping, oltre che nelle Linee Guida del nuovo piano,

chiediamo

- che **la Cava Baragiola venga inclusa nel Nuovo Piano** come cava di recupero, sottoponendola a una corretta VAS di Piano/Programma;
- che venga confermato il suo recupero considerando che l'area è già in avanzato stato di rinaturalizzazione e che eventuali lavori per permetterne la godibilità possono essere svolti utilizzando la fidejussione;
- che l'area venga acquisita alla Pubblica Amministrazione/Demanio.

Considerata la mole, il numero e la dimensione digitale di diversi allegati citati, essi verranno trasmessi a Vs richiesta.

Riservandoci di integrare successivamente la presente con ulteriori contributi, con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

Lurate Caccivio, 28 giugno 2022

IL PRESIDENTE



Allegati:

- Decreto prot. 13666/2017 – preavviso parere motivato negativo
- Verbale della seduta di C. di S. del 04.05.2017
- Comunicazioni Regione Lombardia U.O. Tutela Ambientale e Regione Lombardia Insubria
- Avvio procedimento 170207 da parte del SUAP
- Verbale Tavolo tecnico convocato il 10.01.2017 ai sensi del DPR 160/2010
- Osservazioni trasmesse alle Autorità competenti il 10.01.2017 e il 18.02.2017 dall'associazione La Natura W! - Onlus
- Istanza presentata il 22.05.2015 da Cava Baragiola s.r.l.